

**Silvio Paolucci**Capogruppo del Partito
Democratico

L'Aquila, 10 ottobre 2023

Preg.mo Presidente
Del Consiglio Regionale d'Abruzzo
Dott. Lorenzo Sospiri

Oggetto: trasmissione **Progetto di Legge** recante **"Promozione dell'educazione alla parità di genere e alla prevenzione delle discriminazioni e della violenza di genere nelle Istituzioni scolastiche, universitarie e formative"**

Il sottoscritto Silvio Paolucci, Consigliere della Regione Abruzzo, è a trasmettere, ai sensi dell'art.59 del regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale, il Progetto di Legge di cui all'oggetto corredato da una relazione illustrativa che esplicita le finalità ed il contenuto della stessa.

Distinti saluti.

Il Consigliere Regionale
Silvio Paolucci

Proposta di Legge Regionale

"PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE ALLA PARITA' DI GENERE E ALLA PREVENZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI E DELLA VIOLENZA DI GENERE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, UNIVERSITARIE E FORMATIVE"

Relazione

Nei primi 7 mesi del 2023 le donne uccise sono state 70. Quello dei femminicidi è un dato agghiacciante a cui vanno aggiunti i dati sulle altre violenze di genere, ivi compresi i terrificanti episodi degli stupri di gruppo come quelli di Palermo e di Caivano compiuti da parte di giovani o giovanissimi nei confronti addirittura di minori preadolescenti. In Italia ogni tre giorni si verifica un femminicidio:

- nel 2022 ci sono stati 120 omicidi di donne, dei quali 97 in ambito familiare o affettivo; 57 di queste hanno trovato la morte per mano del partner o dell'ex partner;
- il 31,5% delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2% (4 milioni 353 mila) ha subito violenza fisica, il 21% (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4% (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila);
- ha subito violenze fisiche o sessuali da partner o ex partner il 13,6% delle donne (2 milioni 800 mila), in particolare il 5,2% (855 mila) da partner attuale e il 18,9% (2 milioni 44 mila) dall'ex partner;
- il 24,7% delle donne ha subito almeno una violenza fisica o sessuale da parte di uomini non partner: il 13,2% da estranei e il 13% da persone conosciute. In particolare, il 6,3% da conoscenti, il 3% da amici, il 2,6% da parenti e il 2,5% da colleghi di lavoro;
- le donne subiscono minacce (12,3%), sono spintonate o stratonate (11,5%), sono oggetto di schiaffi, calci, pugni e morsi (7,3%);
- le donne sono colpite con oggetti che possono fare male (6,1%);
- tra le donne che hanno subito violenze sessuali, le più diffuse sono le molestie fisiche, cioè l'essere toccate o abbracciate o baciate contro la propria volontà (15,6%), i rapporti indesiderati vissuti come violenze (4,7%), gli stupri (3%) e i tentati stupri (3,5%);
- le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner, parenti o amici;
- gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da partner, nel 3,6% da parenti e nel 9,4% da amici;
- anche le violenze fisiche (come gli schiaffi, i calci, i pugni e i morsi) sono per la maggior parte opera dei partner o ex;
- gli sconosciuti sono autori soprattutto di molestie sessuali (76,8% fra tutte le violenze commesse da sconosciuti).



Se dai dati sopra riportati relativi alla violenza di genere si passa ad indagare le cause, risulta evidente come la violenza di genere risulti legata in molti modi a un retroterra culturale temporalmente e spazialmente molto esteso e a un rapporto storicamente e socialmente connotato, quello gerarchico uomo-donna, nelle forme specifiche in cui esso è presente nelle diverse culture. In Europa e in Italia la violenza sulle donne è fenomeno molto diffuso e non legato a particolari condizioni di vita o a disturbi della personalità di chi la esercita: fa parte di una insospettabile normalità per cui è ancora difficile confrontarsi con il fantasma inatteso della libertà femminile. I dati parlano chiaro: la violenza di genere è presente in tutti i ceti sociali, in tutte le età, livelli di istruzione e benessere economico. A distanza di dieci anni dalla ratifica da parte dell'Italia della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, il fenomeno quindi non accenna a diminuire e anzi pare acquisire i contorni di una vera e propria emergenza quotidiana. La stessa Convenzione, riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione, sottolinea come il raggiungimento della parità di genere de iure e de facto sia un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne. Risulta dunque evidente come l'educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze sia essa stessa, a sua volta, uno strumento fondamentale per la prevenzione della violenza sulle donne basata sul genere: incoraggiando da un lato il superamento di ruoli e stereotipi e, dall'altro, una visione delle differenze come ricchezza e non come fondamento di una presunta gerarchia e quindi di discriminazioni, essa disinnescava ab origine la cultura di cui si nutre la violenza. In particolare, all'articolo 14, la Convenzione evidenzia, inoltre, come la prevenzione della violenza di genere non possa che partire dai banchi di scuola, impegnando le parti a "intraprendere le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi".

A distanza di 10 anni dall'assunzione di questo impegno da parte dell'Italia, evidentemente, troppo poco è stato fatto, se l'8 marzo 2022 l'Unicef ha dovuto lanciare una petizione intitolata "No alla violenza di genere: insegniamolo tra i banchi", per affermare ancora una volta che "per prevenire la violenza sulle donne occorre educare alla parità di genere" e per chiedere al Ministero dell'Istruzione di "consolidare l'insegnamento della parità di genere a scuola". E oggi, dopo gli stupri di Palermo e di Caivano, siamo ancora a questo punto. Tutti i commentatori e gli addetti ai lavori più autorevoli insistono sul fondamentale ruolo educativo della scuola per l'affermazione della parità di genere ed il contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere. In attesa che queste tematiche vengano incluse in maniera stabile nei programmi scolastici da una legislazione di livello statale, competente in via esclusiva relativamente alle "norme generali sull'istruzione", quello che la

Regione Abruzzo può e deve fare anche è promuovere l'educazione e la formazione alla parità di genere e alla prevenzione delle discriminazioni e della violenza di genere, sostenendo quei progetti che, nel trarre spunto dalle analisi svolte dalla Commissione Pari Opportunità e nel coinvolgere pertanto la stessa Commissione, vengono proposti dagli istituti scolastici, educativi, universitari e formativi che vogliano includere tali tematiche nei propri Piani dell'Offerta Formativa.

* * *

La proposta di legge consta di sei articoli.

L'articolo 1 esplicita proprio queste finalità, richiamandosi, ai principi di non discriminazione e al diritto all'istruzione sanciti dalla Costituzione, allo Statuto Regionale, alla L.R. 26/2012, alla Carta dei diritti fondamentali UE e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e a quell'articolo 14 della Convenzione di Istanbul, dianzi citato, che sottolinea il ruolo educativo delle scuole su queste tematiche, nonché all'articolo 1, comma 16, della riforma scolastica del 2015 (L. 107/2015), a norma del quale *"il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni"*.

L'articolo 2 indica i progetti e le iniziative che, su proposta della Commissione Pari Opportunità e sulla base delle analisi svolte da quest'ultima nell'ambito dei compiti ad essa attribuiti e di cui all'art. 2 comma 2 lettera i) L.R. 14 giugno 2012 n.26, possono essere attuati presso gli istituti scolastici, universitari e formativi, anche in collaborazione con gli Enti locali e che la Regione promuove e sostiene, anche attraverso la concessione di finanziamenti, per la realizzazione di tutte quelle attività di informazione e sensibilizzazione da svolgersi con il coinvolgimento dei diversi attori della "comunità educante". Tra queste attività rientrano non solo quelle rivolte agli studenti, ma anche quelle rivolte alla formazione del personale scolastico e universitario (dirigenti, docenti, personale ATA).

L'articolo 3 ricomprende tra i beneficiari delle attività di promozione e di finanziamento non solo le istituzioni scolastiche e educative di ogni ordine e grado e le istituzioni universitarie, ma anche le istituzioni formative accreditate per l'erogazione di percorsi triennali di istruzione e formazione (IeFP) ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere e gli istituti penali per i minorenni. I requisiti, i criteri e le modalità per l'erogazione di questi finanziamenti saranno individuati nello specifico da un'apposita deliberazione della Giunta regionale, che dovrà indicare anche i requisiti di competenza degli operatori che opereranno direttamente a contatto con gli studenti.

Al fine di ottenere il maggior coinvolgimento possibile delle istituzioni educative e formative, **l'articolo 4** incarica la Giunta di promuovere la stipula di appositi protocolli d'intesa con le Università, l'Ufficio scolastico regionale, l'ANCI e l'UPI. Lo stesso articolo 4 individua la possibilità di collaborazione con altri Enti o Istituzioni



L'articolo 5 reca la disposizione finanziaria evidenziando che gli oneri decorrono dall'anno 2024. A questi si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato *"Fondo per promuovere l'educazione alla parità di genere e la prevenzione delle discriminazioni e della violenza di genere nelle istituzioni scolastiche, universitarie e formative"*. Si specifica che gli interventi di cui alla presente proposta di legge possono essere cofinanziati inoltre facendo ricorso ad altre risorse regionali e statali, allocate e trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della stessa.

L'articolo 6, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Paolucci' followed by a stylized flourish.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, degli articoli 6 e 81 dello Statuto Regionale, della Legge Regionale 14 giugno 2012 n.26 nonché in coerenza con l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, in particolare, dell'articolo 14 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011), promuove le azioni volte alla valorizzazione della differenza di genere e alla realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna e in questo ambito altresì sostiene le attività delle istituzioni scolastiche, universitarie e formative che, anche in attuazione dell'articolo 1, comma 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), promuovono l'educazione e la formazione alla parità di genere e alla prevenzione delle discriminazioni e della violenza di genere, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, il personale scolastico e i genitori su tali tematiche.
2. La Regione, unitamente agli Enti locali, nell'aderire ai principi della 'Carta Europea per l'uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale' promossa dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, nel rispetto delle competenze dello Stato, riconosce l'uguaglianza delle donne e degli uomini quale valore determinante per la democrazia e diritto fondamentale da esercitare in tutti gli aspetti della vita.
3. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, conformano la propria attività al metodo della collaborazione istituzionale, nel rispetto del principio di coordinamento e cooperazione tra i livelli di governo nonché del principio di sussidiarietà, promuovono la collaborazione e la partecipazione delle parti sociali ed economiche interessate alle politiche per la parità e contro le discriminazioni di genere, integrano completamente la dimensione di genere nelle proprie politiche, nella propria organizzazione e nelle relative procedure.



Art. 2
(Progetti e attività)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, al fine di conseguire l'applicazione del principio di eguaglianza tra donne e uomini e l'effettiva parità tra i generi in ogni ambito della società, su proposta della Commissione Pari opportunità di cui alla L.R. 26/2012 e delle indagini svolte da quest'ultima, promuove e sostiene progetti e iniziative da realizzarsi, anche in collaborazione con gli Enti Locali, presso gli istituti scolastici, universitari e formativi, volti a perseguire gli obiettivi di educazione e formazione alla parità di genere e alla prevenzione delle discriminazioni e della violenza di genere, in particolare per superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione e il significato della sessualità e dell'identità di genere.
2. La Regione, nel ritenere fondamentale che il sistema formativo attui un approccio multidisciplinare e interdisciplinare volto al rispetto delle differenze, al superamento degli stereotipi e delle discriminazioni multiple, sostiene, attraverso la concessione di appositi e specifici finanziamenti nei limiti dello stanziamento di bilancio, le attività che la Commissione Pari opportunità porrà in atto relativamente sia all'informazione che alla sensibilizzazione, da realizzarsi in collaborazione con i diversi attori della comunità universitaria e scolastica, anche in orario extra-curricolare, e con il consenso informato dei genitori, volte a trattare, in modalità appropriate al livello cognitivo degli studenti, i seguenti temi:
 - a) la parità di genere e il superamento degli stereotipi di genere;
 - b) il rispetto delle diverse identità e orientamenti sessuali;
 - c) il contrasto nei confronti delle discriminazioni di genere, anche attraverso un uso non discriminatorio del linguaggio;
 - d) il contrasto nei confronti della violenza di genere e della violenza assistita;
 - e) la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali;
 - f) il contrasto alle discriminazioni e alla violenza nel mondo digitale, con particolare attenzione ad un uso responsabile di internet e dei social network, al rapporto tra sfera pubblica e sfera privata, ai temi dell'identità e della privacy, della reputazione e della rappresentazione.



3. Tra le attività di cui al comma 2 rientrano altresì quelle volte alla sensibilizzazione del personale scolastico e universitario (dirigenti, docenti, personale ATA) sui medesimi temi di cui al comma 2.

Art. 3
(Beneficiari e procedure per l'erogazione di finanziamenti)

1. Possono essere oggetto di finanziamento i progetti coerenti con le risultanze delle indagini conoscitive e delle ricerche poste in essere dalla Commissione pari opportunità presentati da:
 - a) istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative;
 - b) istituzioni universitarie;
 - c) istituzioni formative accreditate per l'erogazione di percorsi triennali di istruzione e formazione (leFP) ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere;
 - d) istituti penali per i minorenni.
2. La Giunta regionale, previo parere della commissione competente in materia, con propria deliberazione individua:
 - a) i requisiti, i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti relativi alle attività di cui all' articolo 2; b) i requisiti in ordine alle competenze dei soggetti che, nello svolgimento delle attività di cui all' articolo 2, operano direttamente a contatto con gli studenti.

Art. 4
(Intese e collaborazioni)

1. Al fine di agevolare il coinvolgimento degli istituti scolastici, universitari e formativi di ogni ordine e grado, la Regione può promuovere, senza ulteriori oneri a carico della finanza regionale, la stipula di appositi protocolli d'intesa con le Università abruzzesi, l'Ufficio scolastico regionale, l'ANCI e l'UPI.
2. Le attività di cui all'articolo 3 possono essere progettate e realizzate dai beneficiari di cui al medesimo articolo anche in collaborazione con altri Enti o Istituzioni.

Art. 5
(Disposizioni finanziarie)

1. L'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge decorre dall'esercizio 2024.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge si fa fronte, a decorrere dall'anno 2024, con le risorse di apposito e nuovo stanziamento



denominato "Fondo per promuovere l'educazione alla parità di genere e la prevenzione delle discriminazioni e della violenza di genere nelle istituzioni scolastiche, universitarie e formative" istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 08 (Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio), Titolo 1 (Spese correnti), annualmente determinato nel rispetto degli equilibri di bilancio ed iscritto con la legge di bilancio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), trattandosi di spesa di natura continuativa e non obbligatoria.

3. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere cofinanziati con altre risorse regionali e statali, allocate e trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della presente legge.
4. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.
5. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di istruzione e diritto allo studio adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni della presente legge.

Art.6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Paola
[Signature]

RELAZIONE TECNICA SULLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI E SULLE MODALITA' DI COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi dell'art. 27 della L.R. 25 marzo 2002 n. 3 recante "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo")

PARTE A

Proposta di legge: "PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE ALLA PARITA' DI GENERE E ALLA PREVENZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI E DELLA VIOLENZA DI GENERE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, UNIVERSITARIE E FORMATIVE"

su iniziativa di: **Silvio PAOLUCCI**

PARTE B

Tipologia della proposta di spesa

Segnare la categoria di appartenenza della legge:

a) spesa una tantum: stabilisce un intervento specifico i cui effetti si esauriscono nell'ambito dell'unico intervento proposto con copertura finanziaria a carico del solo bilancio corrente.

☐ Si

☐ No

b) leggi di spesa che disciplinano spese a carattere continuativo obbligatorie: quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione ed indicano l'onere a regime (art. 38, co. 1, D. Lgs. 118/2011).

☐ Si

☐ No

c) leggi di spesa che disciplinano spese a carattere continuativo non obbligatorie: quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione ed indicano l'onere a regime (se non si esercita la facoltà del rinvio al bilancio sub d) (art. 38, co. 1, D. Lgs. 118/2011).

☐ Si

☐ No

d) leggi di spesa che disciplinano spese a carattere continuativo non obbligatorie: rinviato le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio (art. 38, co. 1, D. Lgs. 118/2011).

☒ Si

☐ No

e) leggi di spesa a carattere pluriennale: indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi (art. 38, co. 2, D. Lgs. 118/2011).

☐ Si

☐ No

PARTE C

Quantificazione degli oneri (art. 27 L.R. 3/2002) :

E' indispensabile una analisi qualitativa e quantitativa indicando, per gli articoli che comportano oneri, i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri e ogni altro elemento utile per l'esame del progetto di legge.

Il totale degli oneri così determinato è riportato nelle tabelle 1) e 2) e distinto tra spesa corrente e spese d'investimento e per gli esercizi del bilancio pluriennale.

C.1 Analisi qualitativa:

Il presente Progetto di Legge si propone tra le altre cose di conseguire l'applicazione del principio di eguaglianza tra donne e uomini e l'effettiva parità tra i generi in ogni ambito della società, promuove e sostiene progetti e iniziative da realizzarsi anche in collaborazione con gli Enti Locali presso gli istituti scolastici, universitari e formativi, volti a perseguire gli obiettivi di educazione e formazione alla parità di genere e alla prevenzione delle discriminazioni e della violenza di genere, in particolare per superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione e il significato della sessualità e dell'identità di genere.

M

C.2 Analisi quantitativa:

L'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge decorre dall'esercizio 2024. Alla quantificazione della spesa, derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente proposta di legge si provvede con gli stanziamenti che annualmente risultano iscritti al bilancio regionale alla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 08 (Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio), Titolo 1 (Spese correnti), annualmente determinato nel rispetto degli equilibri di bilancio ed iscritto con la legge di bilancio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 138 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), trattandosi di spesa di natura continuativa e non obbligatoria. Si dispone inoltre che, gli interventi di cui alla presente legge possono essere cofinanziati con altre risorse regionali e statali, allocate e trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della presente legge. Va segnalato che l'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

Per le conseguenze finanziarie:

Tabella 1

Articolo Proposta	Titolo	Missione	Programma	Bilancio pluriennale		
				2023	2024	2025
Spesa corrente						
Articolo n.	1	04	08	0	Legge di Bilancio	Legge di Bilancio
Articolo n.						
Articolo n.						
Totale effetti finanziari spesa corrente				0	0	0
Spesa in conto capitale						
Articolo n.				0	0	0
Articolo n.				0	0	0
Articolo n.				0	0	0
Totale effetti finanziari spesa c/ capitale				0	0	0
Totale effetti finanziari sul bilancio della Regione				0	Legge di Bilancio	Legge di Bilancio

PARTE D

Modalità di copertura finanziaria (art. 27 L.R. 3/2002)

Sezione I

D.1. Presenza nella legge della "clausola di salvaguardia".

D.2. Rinvio espressamente alle leggi di bilancio: in quanto la proposta comporta oneri non obbligatori e di carattere continuativo.

D.3. Rinvio ai successivi bilanci: in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa.

D.4. Presenza nel disegno di legge della "clausola di neutralità finanziaria".

D.5. Copertura finanziaria a carico del bilancio della Regione.

☐ SI	☐ No
☒ SI	☐ No
☒ SI	☐ No
☐ SI	☐ No
☒ SI	☐ No

I modi di copertura utilizzati per la Regione sono indicati nella tabella 2).

Tabella 2

L R	P r o p o s t a	A r t i c o l o	C o m m a	DESCRIZIONE EFFETTI	SALDO NETTO DA FINANZIARE			Importo complessivo per programma pluriennale		
					Totale	Missione Topologia	Avv.	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ONERI	1	04	08	0	Legge di Bilancio	Legge di Bilancio	0
			Oneri a carico della Regione (vedi tabella 1)							
			Totale oneri a carico della Regione (A)				0	0	0	0
			Effetti finanziari negativi a carico delle altre P.A. (Stato, Comuni, Province, altre Regioni) (B)				0	0	0	0
			TOTALE ONERI (C)				0	Legge di Bilancio	Legge di Bilancio	0
			COPERTURE							
			Utilizzo fondi speciali destinati al finanziamento (lett. a, co. 1, art. 27, L.R. 3/2002)				0	0	0	0
			Riduzione precedenti autorizzazioni legislative di spesa (lett. b, co. 1, art. 27, L.R. 3/2002)				0	0	0	0
			Riduzione disponibilità della spesa, di natura <u>non obbligatoria</u> , formatasi nel corso dell'esercizio (lett. c, co. 1, art. 27, L.R. 3/2002)				0	0	0	0
			Nuove e maggiori entrate (lett. d, co. 1, art. 27, L.R. 3/2002)				0	0	0	0
			Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa per copertura minori entrate (lett. b co. 1, art. 27, L.R. 3/2002)				0	0	0	0
			Imputazione esatta della spesa ad una o più Missioni, Programmi e Titoli del bilancio vigente.	1	04	08	0	Legge di Bilancio	Legge di Bilancio	
			Imputazione esatta della spesa ad una o più Missioni, Programmi e Titoli del bilancio vigente.				0	0	0	0
			TOTALE COPERTURA ONERI A CARICO DELLA REGIONE (D)					0	0	0
			TRASFERIMENTI A CARICO ALTRI ENTI (E)				0	0	0	0
			EFFETTI COMPLESSIVI SUI SALDI DI REGIONE (D - A)				0	0	0	0
			EFFETTI COMPLESSIVI SUI SALDI ALTRI ENTI (E - B)				0	0	0	0

PARTE E

Copertura e compatibilità finanziaria (art. 27 L.R. 3/2002, art. 74 del Regolamento dei lavori del Consiglio Regionale)

E.1 Descrivere l'impatto con riferimento ai programmi e ai progetti contenuti nel documento di programmazione.¹

Nessun impatto.

I Consiglieri Proponenti

¹ La proposta di legge deve tener conto dei contenuti del documento di economia e finanza regionale che costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione del bilancio pluriennale e annuale e per la definizione degli interventi della regione.